Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 maggio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1964, n. 258.

Ripartizione dei venti posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 20 marzo 1964, n. 115.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 20 marzo 1964, n. 115, con la quale, fra l'altro, sono istituiti venti nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, con i criteri di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica;

Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1964-65, sono così ripartiti, tra le Facoltà di cui appresso, per i corsi di laurea, venti posti di professore universitario di ruolo istituiti con la precitata legge 20 marzo 1964, n. 115:

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia	1
Facoltà di agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Scienze biologiche	1
Università di Catania:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia	1
Università di Firenze:	
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Università di Genova:	
Facoltà di ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria civile	1
Università di Messina:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Università di Milano:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia	2
Università di Napoli:	
Facoltà di ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica	1
Università di Padova:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia ai fini del raddoppiamento della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Palermo:	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea in Medicina e chirurgia	1
Università di Parma:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il corso di laurea in Fisica	1
Università di Perugia:	
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Università di Pisa:	
Facoltà di giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Università di Roma:	
Facoltà di lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Facoltà di magistero:	
per il corso di laurea in Pedagogia	1

	Numero dei posti
Università di Torino:	—
Facoltà di magistero:	
per il corso di laurea in Pedagogia . .	1
Università di Trieste:	
Facoltà di farmacia:	
per il corso di laurea in Farmacia . .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 259.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea, in frazione omonima del comune di Pasiano di Pordenone (Udine).

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 20 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 2 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea, in frazione omonima del comune di Pasiano di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 260.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Acerenza (Potenza).

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerenza in data 9 febbraio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Acerenza (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 261.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Curazia autonoma di San Martino, nel comune di Cortina all'Adige (Bolzano).

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 luglio 1963, integrato con dichiarazione del 21 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Curazia autonoma di San Martino, nel comune di Cortina all'Adige (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 262.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Mondragone (Caserta).

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sessa Aurunca in data 2 febbraio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 2 febbraio e 4 agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Mondragone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 263.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Santissimo Sacramento, in zona Tor de' Schiavi della città di Roma.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 28 marzo 1963, integrato con altro decreto del 29 stesso mese ed anno e con dichiarazione del 21 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia del Santissimo Sacramento, in zona Tor de' Schiavi della città di Roma e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 41. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 2 novembre 1963, a pagina 5156, linee 2ª e 3ª, è rettificata come segue:

Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo	183	—	—
Sottotenente . . .	anzianità	—			

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1964.

Nomina del segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1950, 21 agosto 1959 e 27 giugno 1960, relativi alla composizione dell'ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che occorre integrare l'ufficio di segreteria con il dott. Ivo Greco, testè assegnato al competente ufficio della Direzione generale degli affari civili di questo Ministero;

Visti l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1543, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme per l'attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Ivo Greco, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 6 aprile 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1964
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 219. — GALLUCCI

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1964.

Approvazione di delibera adottata dal commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestite dall'Istituto;

Vista la delibera commissariale n. 158 del 30 dicembre 1963, con la quale si è provveduto alla sostituzione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - Titolo II, Capo 2° - degli articoli 38 e 39 - Titolo III, Capo 1° - e degli articoli 53, 54, 55 e 56 - Titolo VI, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la delibera suindicata assolve alle attuali esigenze della categoria, adeguandosi alle peculiari caratteristiche della attività giornalistica e, trova la propria copertura finanziaria nelle possibilità economiche dell'Ente secondo fondate previsioni tecniche;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 30 dicembre 1963 dal commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

Estratto dal libro verbali delle delibere commissariali

Deliberazione commissariale n. 153 del 30 dicembre 1963

IL COMMISSARIO

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1962, con il quale è stato provveduto alla nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », nella persona del sottoscritto, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

Visto l'art. 12, lettera *b*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 25 maggio 1962, con la quale veniva approvato uno schema di provvedimento concernente l'ordinamento definitivo del trattamento invalidità, vecchiaia e superstiti, gestito dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, fatta eccezione per le norme relative al sistema di computo della pensione;

Considerati gli elaborati successivamente predisposti dall'apposita Commissione consultiva, relativi al sistema di computo della pensione;

Considerata l'urgenza di procedere, senza indugio, ad introdurre nel regolamento dell'Istituto i perfezionamenti normativi di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1962, secondo le aspirazioni manifestate dalla categoria;

Considerate le disponibilità di bilancio;

Udito il parere del direttore generale;

Delibera:

1) la sostituzione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui al titolo II, capo 2°; degli articoli 38 e 39 di cui al titolo III, capo 1°, e degli articoli 53, 54, 55 e 56 di cui al titolo VI del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con i seguenti:

CAPO II

Pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti

Art. 4.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne, quando siano stati versati almeno 180 contributi mensili.

Il diritto alla pensione di vecchiaia può essere anticipato, per gli uomini, al compimento del cinquantesimo anno di età, quando siano stati versati almeno 240 contributi mensili.

La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

L'iscritto può chiedere che la liquidazione della pensione sia effettuata con riferimento ad una data anteriore di non oltre un biennio a quella di presentazione della domanda, e con decorrenza dalla data prescelta, semprechè a tale data l'iscritto abbia conseguito il diritto alla pensione.

Successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'iscritto non soggetto di un rapporto di lavoro con obbligo di contribuzione all'Istituto, il quale non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga, ai sensi del successivo art. 15, della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, semprechè non ricorra l'applicazione dell'art. 16 del presente regolamento, una indennità *una tantum* pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti successivamente al 1° febbraio 1952, e di quelli eventualmente accreditati a suo favore precedentemente alla data predetta.

Ove in favore dell'iscritto risultino effettivamente versati almeno 12 contributi mensili, tale indennità non potrà essere inferiore a un milione di lire.

Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della iscrizione all'Istituto, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del contratto di lavoro giornalistico, l'indennità conseguita ai sensi dei precedenti comma, maggiorata dell'interesse del 5 %, al fine di ricostituire, per l'eventuale conseguimento della pensione, la posizione assicurativa già eliminata.

Se l'iscritto non consegue il diritto alla pensione con l'ulteriore versamento dei contributi assicurativi, l'importo complessivo versato sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Art. 5.

L'importo annuale della pensione di vecchiaia è pari ad 1/30 dell'80 % della retribuzione annua media desumibile dalle retribuzioni in relazione alle quali siano stati effettivamente versati gli ultimi 60 contributi mensili ovvero, se più favorevoli, gli ultimi 120 contributi mensili per ogni anno intero di contribuzione, intendendo come tale un periodo corrispondente a 12 contributi mensili. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

In sede di liquidazione della pensione, le retribuzioni annue prese a base per determinare la retribuzione media di cui al primo comma, sono adeguate in relazione al rapporto fra il numero indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione, e quello calcolato dallo stesso Istituto per l'anno cui la retribuzione stessa si riferisce.

In ogni caso la pensione annua non può essere inferiore a L. 850.000, nè superiore a dieci volte il predetto importo e, comunque, alla retribuzione media annua presa a base per il calcolo della pensione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto determina le modalità di pagamento dell'importo annuo della pensione.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1964 saranno adeguate tenuto conto del rapporto fra il numero indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT per l'anno 1964, e quello calcolato dallo stesso Istituto per l'anno 1962. Il predetto adeguamento sarà effettuato, mediante delibera del Consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri previo accertamento delle riserve tecniche necessarie all'adeguamento, dopo l'accantonamento degli incrementi di riserva relativi alle pensioni liquidate in ciascun esercizio e delle quote d'ammortamento di eventuali passività tecniche.

Analogamente si procederà allo scadere di ogni biennio successivo tenuto conto del rapporto fra il numero indice del costo della vita dell'anno terminale del biennio e quello dell'anno precedente la data di decorrenza della pensione, ovvero, ove trattisi di pensione già precedentemente adeguata, il numero indice dell'anno terminale del precedente biennio.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del primo comma del precedente art. 4, può optare, con domanda da presentare all'Istituto unitamente a quella di pensione, per un trattamento costituito da una pensione di importo non inferiore al 50 % di quello risultante dall'applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, e della liquidazione di un capitale corrispondente all'eccedenza del trattamento di pensione, computato in base ai coefficienti riportati nella tabella allegata al presente regolamento.

Qualora il 50 % della pensione annua risulti inferiore al minimo di L. 850.000, la liquidazione in capitale dovrà fare salvo, in ogni caso, il predetto importo.

L'esercizio della opzione di cui ai precedenti comma è definitivo, ed è, quindi, escluso per ogni contribuzione successivamente versata all'Istituto anche se riferita a periodi precedenti l'esercizio della opzione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei superstiti al trattamento risultante dall'applicazione delle percentuali di reversibilità sull'importo complessivo della pensione computata in base alle norme del presente regolamento.

Art. 6.

L'assicurato ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;

b) risultino versati in suo favore almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale giornalistica, regolata da contratto nazionale di lavoro.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

La pensione di invalidità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere *a*) e *c*) del presente articolo.

Il pensionato per invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Istituto, allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Istituto.

La misura della pensione di invalidità è determinata con i criteri stabiliti nel precedente art. 5.

Se l'iscritto diviene invalido per causa di servizio, ha diritto alla pensione di invalidità anche se non è stato raggiunto alcuno dei requisiti stabiliti alla lettera *b*) del presente articolo; l'ammontare di detta pensione non può essere inferiore a 15/30 dell'80 % della retribuzione, di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5 e, comunque, al trattamento minimo di pensione.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio, quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia.

Art. 7.

Sono considerati coperti da retribuzione a favore dell'assicurato i periodi di servizio militare obbligatorio di leva, i periodi riconosciuti di disoccupazione indennizzata, di malattia e di tubercolosi assistite dall'Istituto, posteriori al 1° febbraio 1952, nonchè i periodi di servizio militare compiuti per richiamo alle armi dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e quelli di richiamo alle armi e assimilati, compiuti dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946.

I contributi da considerare come versati sono riconosciuti e accreditati secondo i principi e le norme vigenti nelle corrispondenti assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi relativi ai periodi di disoccupazione sono accreditati d'ufficio. Negli altri casi l'accreditamento avviene su domanda documentata dell'assicurato.

L'accreditamento dei contributi di cui ai precedenti comma non ha luogo per i periodi che risultino già coperti di assicurazione per effetto di norme di legge o di contratto.

Art. 8.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6, ovvero quando il decesso sia avvenuto per causa di servizio, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro, o, in mancanza di essi, ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a di lui carico ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari.

In caso di morte del pensionato il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità:

a) quando il matrimonio sia stato contratto prima del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero anteriormente alla data di decorrenza della pensione di invalidità;

b) quando, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o dopo la data di decorrenza della pensione di invalidità, il matrimonio sia durato almeno due anni.

Le condizioni di cui al precedente comma non sono richieste nel caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma ovvero qualora il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro.

Nel caso in cui i figli del pensionato o dell'assicurato deceduto seguano regolari corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo superata la maggiore età, limitatamente alla durata minima legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Non ha diritto a pensione il coniuge superstite per il quale sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa. Non hanno diritto a pensione le figlie superstiti sposate, ancorchè minorenni.

Art. 9.

La pensione in favore dei superstiti, di cui al primo comma del precedente art. 8, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) 60 % per un superstite;

b) 75 % per due superstiti;

c) 90 % per tre superstiti;

d) 100 % per quattro o più superstiti.

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

La pensione ai superstiti è liquidata su domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa.

Art. 10.

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli, al compimento del ventunesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro; per le figlie, al compimento del ventunesimo anno di età, o anche prima, ove contraggano matrimonio o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per il genitore inabile al lavoro, quando lo stato di inabilità cessi prima del sessantesimo anno di età.

Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, dopo il compimento del ventunesimo anno, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato ed il compimento della predetta età.

Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, dopo il compimento del ventunesimo anno, il figlio che segua regolari corsi di studio universitari, limitatamente alla durata minima legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

Nel caso previsto dalla lettera a) del primo comma del presente articolo, compete al coniuge passato a nuove nozze una indennità *una tantum* pari a L. 1.500.000.

Art. 11.

Nel caso di morte dell'assicurato prima che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità, spetta ai superstiti di cui al precedente art. 8, l'indennità *una tantum* prevista nel quinto e sesto comma del precedente art. 4.

Se i superstiti aventi diritto sono il coniuge ed i figli, l'indennità di cui al precedente comma è versata al coniuge; nel caso di soli figli, l'indennità è versata direttamente agli aventi diritto, ove si tratti di figli maggiorenni che risultino in possesso dei requisiti per il diritto agli assegni familiari alla data del decesso del dante causa; a chi esercita la patria potestà, ove si tratti di figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità è versata ai genitori, alle condizioni di cui al precedente art. 8.

Nel caso di decesso del giornalista che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o nel caso di decesso del titolare di pensione diretta, viene corrisposto, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data del decesso, un capitale di lire un milione da ripartire in parti uguali tra i superstiti di cui al precedente art. 8, ivi compreso in ogni caso il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa.

Art. 12.

Nel caso in cui il riconoscimento dei periodi contributivi di cui al precedente art. 7, sia chiesto dopo la concessione della pensione, si procede, ove ne risulti il diritto, a nuova liquidazione della pensione, con effetto dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Ove siano versati, a favore del pensionato, contributi obbligatori per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, concernenti periodi anteriori alla data di conseguimento del diritto a pensione, si procede a nuova liquidazione della pensione con effetto dal mese successivo a quello in cui sia pervenuta all'Istituto formale denuncia, dal giornalista o dalla azienda, attestante l'esistenza del rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo.

Art. 13.

I contributi versati, dopo la decorrenza della pensione, nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti danno diritto, su domanda e purchè sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, ad un supplemento della pensione la cui misura è determinata con i criteri di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5, sulla base della retribuzione afferente i contributi versati dopo la decorrenza della pensione ed in rapporto ai periodi di contribuzione.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al precedente comma danno diritto, su domanda, ad ulteriori supplementi.

I predetti supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di una integrazione, per portarla al trattamento minimo di cui al terzo comma del precedente art. 5, l'integrazione stessa è diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento e cessa di essere corrisposta qualora la pensione, aumentata dei supplementi, superi il trattamento minimo predetto.

Art. 14.

In favore dei titolari di pensione diretta, sono corrisposte aggiunte di famiglia per la moglie ed i figli, nella misura e con le modalità previste per gli assegni familiari dei giornalisti in attività di servizio, semprechè i predetti titolari di pensione non fruiscano di assegni familiari per le medesime persone ad altro titolo.

Se il titolare di pensione presta lavoro subordinato alle dipendenze altrui, con una retribuzione non inferiore al 50 % di quella minima assoluta di redattore stabilita dal contratto di lavoro giornalistico, l'importo complessivo della pensione è ridotto di un quarto, fatto comunque salvo il trattamento minimo di cui al terzo comma del precedente art. 5. A carico del titolare di pensione che, ai fini del comma precedente, non denunci all'Istituto il suo rapporto di lavoro entro 60 giorni dall'inizio, è effettuata una riduzione del 50 % delle rate di pensione relative al periodo di lavoro non denunciato, da detrarsi sulle successive rate mensili, fatta eccezione per le rate spettanti eventualmente ai superstiti.

Durante il periodo delle prestazioni antitubercolari in casa di cura a carico dell'Istituto, l'assicurato non può essere ammesso alla liquidazione della pensione per invalidità.

Ove trattisi di assistito già pensionato per invalidità o vecchiaia, la misura della pensione, durante il periodo di ricovero a carico dell'Istituto, viene ridotta di un terzo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del ricovero.

La riduzione ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione dalla casa di cura.

Art. 15.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, l'assicurato ha facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, previste dal presente regolamento, finchè conservi l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.

Tale facoltà è concessa, su domanda dell'interessato, purchè questi possa far valere almeno 12 contributi mensili nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 60 contributi mensili effettivamente versati qualunque sia l'epoca del loro versamento.

L'assicurato che si avvale di tale facoltà, deve corrispondere i contributi di legge e contrattuali ridotti del 15 %, anche per la quota a carico del datore di lavoro, commisurati alla retribuzione media determinata, alla data della domanda, ai sensi del primo e secondo comma del precedente art. 5 ed in rapporto ai periodi di contribuzione fatti valere.

Ove tale retribuzione media risulti superiore al doppio dell'importo minimo di pensione stabilito nel terzo comma del precedente art. 5, l'assicurato ha facoltà di versare il contributo volontario calcolato su tale ultimo importo.

La retribuzione di cui ai precedenti comma sarà adeguata allo scadere del biennio previsto dal precedente art. 5 e con le modalità ivi stabilite.

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, può riprenderlo entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Trascorso tale termine egli, può essere riammesso soltanto su nuova domanda al versamento dei contributi volontari, purchè possa far valere almeno 12 contributi mensili, obbligatori o volontari, nel quinquennio precedente la data della nuova domanda.

Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

Art. 16.

All'iscritto presso l'Istituto è riconosciuto utile, ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuta utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, la contribuzione versata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita pro-quota tra i due Istituti in relazione al periodo ed alla entità dei contributi a ciascuno versati.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma, l'iscritto cui sia stato liquidato un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o di forme sostitutive di essa o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione detto trattamento, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, qualora detti contributi non siano sufficienti per il conseguimento del diritto a pensione autonoma a norma del presente regolamento.

Il conseguimento del diritto a pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita dal primo comma del precedente art. 4 o sia riconosciuto invalido ai sensi del precedente art. 6.

La pensione supplementare:

a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) è determinata applicando i criteri di computo di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5;

c) è maggiorata delle eventuali aggiunte di famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente art. 14, per un importo che non può superare, in ogni caso, quello della pensione supplementare stessa.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto a successivi supplementi, secondo quanto disposto dal precedente art. 13.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono reversibili in caso di morte del pensionato secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

In caso di morte del titolare dei trattamenti di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi versati nell'assicurazione gestita dall'Istituto — ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di una pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme del presente regolamento — danno diritto, a domanda, ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Art. 17.

Ferme restando le vigenti disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per le assicurazioni di invalidità e vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere all'Istituto di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al giornalista in relazione ai contributi omessi.

La riserva matematica relativa alla rendita predetta è devoluta alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto, e dà luogo all'accreditamento in favore dell'interessato dei contributi omessi, sulla retribuzione accertata nei modi previsti dai successivi comma.

La rendita integra, con effetto immediato, la pensione già in essere; in caso contrario, i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo, su esibizione all'Istituto di documenti di data certa dai quali possono evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al giornalista interessato.

Il giornalista, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca all'Istituto la prova del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione, come indicata nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il giornalista, allorchè si verifica l'ipotesi prevista dal precedente comma, deve versare all'Istituto la riserva matematica in base a tariffa calcolata in relazione alle prestazioni erogate dall'Istituto e, comunque, non inferiore a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

TITOLO III

Delle prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative e complementari temporanee

CAPO I

Trattamento di quiescenza per i giornalisti anziani e per gli ex iscritti alle Case Pie

Art. 38.

Ai giornalisti già titolari di assegni integrativi, interi o ridotti, a carico della « Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani », soppressa con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, è corrisposta la pensione prevista dal presente regolamento, con assorbimento del trattamento in atto.

L'assegno di pensione in favore dei beneficiari delle ex Case Pie per i giornalisti, disciolte con legge 31 dicembre 1928, n. 3316, dovuto in base alle norme statutarie delle predette Casse, è stabilito in L. 504.000 annue, e salvo quanto previsto dal comma che segue in caso di cumulo, è integrato fino al trattamento minimo di pensione di cui al terzo comma del precedente art. 5.

Nei casi di cumulo di più trattamenti di pensione contemplati dal presente regolamento, il beneficio per trattamento minimo previsto dal terzo comma del precedente art. 5 spetta al pensionato, soltanto se questi, per effetto del cumulo, fruisca di un beneficio complessivo annuo inferiore al minimo predetto.

I trattamenti di cui ai comma precedenti sono reversibili ai superstiti con i criteri stabiliti dai precedenti articoli 8 e seguenti.

Il pagamento degli assegni previsti dal presente articolo ha luogo con le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 39.

I superstiti del giornalista già titolare di assegno integrativo, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 30 settembre 1948, sono ammessi, su domanda, al tratta-

mento di reversibilità, con i criteri previsti dai precedenti articoli 8 e seguenti, nella misura vigente per il trattamento in favore dei superstiti dei giornalisti già titolari di assegno integrativo, deceduti dopo il 30 settembre 1948.

Il trattamento di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e fiscali

Art. 53.

Le pensioni annue in corso di godimento al 1° gennaio 1963:

a) se calcolate esclusivamente su contributi anteriori al 1° febbraio 1952, sono fissate nella misura risultante dall'aumento del 15 % sul trattamento complessivo spettante al 1° gennaio 1963;

b) se calcolate su non meno di 60 contributi mensili effettivamente versati posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate in base alle norme previste al precedente capo II;

c) se calcolate su contributi mensili effettivamente versati anteriormente e posteriormente al 1° febbraio 1952, sono riliquidate con il criterio di cui al punto *a*) per quanto riguarda i contributi precedenti al 1° febbraio 1952, e con il criterio di cui al punto *b*) per i soli contributi successivi al 1° febbraio 1952.

Il trattamento risultante dall'applicazione, nei rispettivi casi, dei precedenti punti *b*) e *c*), non potrà, comunque, essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del precedente punto *a*).

Dall'ammontare delle pensioni come sopra ricalcolate sarà detratto l'importo delle eventuali aggiunte di famiglia che saranno attribuite separatamente a norma del precedente articolo 14.

Le norme precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per le pensioni liquidate successivamente al 1° gennaio 1963.

In sede di riliquidazione, a norma del presente articolo, delle pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1963, sarà tenuto conto anche di tutte le contribuzioni successive alla data di liquidazione della pensione, purchè effettivamente versate prima del 1° gennaio 1963.

Art. 54.

I giornalisti iscritti all'Istituto ed i pensionati possono, su domanda, reintegrare i propri conti individuali liquidati o ridotti precedentemente al 1° febbraio 1952, ai sensi delle norme regolamentari in vigore prima di tale data.

Il rimborso dei relativi contributi, aumentati degli interessi composti al tasso del 5 % dalla data di liquidazione o di prelievo a quella della domanda di reintegro, deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di accoglimento della domanda da parte dell'Istituto.

Gli effetti del reintegro per i giornalisti già pensionati, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Le condizioni di contribuzione di cui al primo comma del precedente art. 4, e del precedente art. 6, lettera *b*), sono ridotte a 120 contributi mensili per i giornalisti che abbiano beneficiato dell'applicazione delle norme a carattere eccezionale in favore dei perseguitati politici o razziali, previste dalla precedente regolamentazione. In ogni caso la misura della pensione è commisurata a 180 contributi mensili.

Art. 55.

L'importo annuale della pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 5 assorbe l'integrazione di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 25 maggio 1962, approvata con decreto ministeriale 13 novembre 1962.

Art. 56.

Le controversie di carattere amministrativo riguardanti i contributi e le prestazioni previste dal presente regolamento sono decise, in via amministrativa, dal Comitato esecutivo, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

La conseguente decisione è pronunciata dal Comitato esecutivo entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.

Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo, di comune accordo o, nel caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.

Tabella dei coefficienti per la capitalizzazione delle quote di pensione di vecchiaia da liquidare in capitale

Età	Coefficienti Donne	Uomini
55	12,86	—
56	12,50	—
57	12,14	—
58	11,76	—
59	11,38	—
60	10,98	10,00
61	10,56	9,63
62	10,14	9,22
63	9,70	8,83
64	9,24	8,40
65	8,78	7,98

Nota. — L'età indicata nella prima colonna è quella in anni compiuti, se il più recente compleanno del pensionato si è verificato meno di sei mesi prima della data di decorrenza della pensione; è viceversa quella in anni compiuti aumentata di una unità, se il più recente compleanno del pensionato si è verificato non meno di sei mesi prima della data di decorrenza della pensione.

2) di stabilire la decorrenza delle disposizioni previste nei precedenti articoli dal 1° gennaio 1963, salvo per le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 e al settimo comma e seguenti dell'art. 5, la cui decorrenza è quella di pubblicazione del presente decreto.

Il commissario: Leonardo PALOSCIA

Il direttore generale: Oreste DE FILIPPIS

La presente deliberazione, contenuta in 32 fogli, è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'approvazione di cui all'art. 12, lettera *b*), del vigente statuto dell'Istituto.

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella VIII Mostra convegno internazionale dell'automazione e strumentazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Mostra convegno

internazionale dell'automazione e strumentazione che avrà luogo a Milano dal 19 al 25 novembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 aprile 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Proroga della gestione commissariale del Centro sperimentale per la cinematografia e conferma del commissario straordinario e del sub commissario.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, istitutiva del Centro sperimentale per la cinematografia;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 30 marzo 1963, con cui il dott. Nicola De Pirro è stato nominato commissario straordinario per l'Accademia nazionale di arte drammatica in Roma, a datare dal 1° maggio 1963;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1963;

Ritenuto che permangono i motivi di opportunità di coordinare i compiti del Centro sperimentale per la cinematografia con quelli della Accademia nazionale di arte drammatica, in considerazione della identità dei fini demandati ai due Istituti per la formazione artistico-professionale degli allievi attori del cinema, del teatro e della televisione;

Decreta:

La gestione commissariale del Centro sperimentale per la cinematografia è prorogata ed il dott. Nicola De Pirro ed il gr. uff. Floris Luigi Ammannati continuano ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di commissario straordinario e di sub commissario del Centro medesimo.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro: CORONA

(4029)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.

Rese in olio di semi di soja provenienti dal Brasile da inserire nella tabella A annessa al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

Decreta:

Articolo unico.

Le rese in olio greggio del seme di soja proveniente dal Brasile sono stabilite come in appresso:

TABELLA A

Rese in chilogrammi di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero.

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio	
		con solvente kg.	a pressione kg.
Soja	Brasile	16	14

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(4096)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1964.

Proroga della gestione commissariale del comune di Tarcento.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1964, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Tarcento e, al contempo, nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del civico Ente, il vice prefetto ispettore dott. Angelo Fabris.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Tarcento è tale da richiedere che l'amministrazione straordinaria venga prorogata; infatti, il commissario straordinario ha in corso di trattazione vari problemi riguardanti la Civica azienda, che è consigliabile vengano dal commissario stesso avviati a conclusione; d'altra parte, sono imminenti le elezioni del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, onde anche per tal motivo appare opportuno il rinvio delle consultazioni per il rinnovo del disciolto Consiglio comunale.

Pertanto, con l'unito provvedimento, si è ritenuto di dover prorogare la gestione straordinaria del comune di Tarcento.

Il prefetto: SANDRELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1964, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Tarcento ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del civico Ente, il vice prefetto ispettore dott. Angelo Fabris;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Tarcento, affidata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1964, al vice prefetto ispettore dott. Angelo Fabris, è prorogata a termini di legge.

Udine, addì 27 aprile 1964

Il prefetto: SANDRELLI

(3958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1964, il comune di Giustenice (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.372.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale della città di Pavia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1964, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 120, è stato approvato il piano regolatore generale della città di Pavia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3946)

Approvazione del piano di zona del comune di Trieste

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1964, n. 1503, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Trieste.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella firma delle citazioni ai proprietari interessati.

(3947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » e della cattedra convenzionata di « Chimica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, sono vacanti la cattedra di « Analisi matematica » e della cattedra convenzionata di « Chimica teorica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'11 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,85	624,84	624,90	624,87	624,90	624,8975	624,90	624,90	624,90
$ Can.	578,02	577,85	578 —	577,95	577,10	577,88	577,97	578 —	577,90	577,85
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,835	144,83	144,83	144,83	144,82	144,82	144,83	144,81
Kr. D.	90,53	90,50	90,55	90,51	90,60	90,52	90,515	90,55	90,53	90,50
Kr. N.	87,46	87,43	87,435	87,46	87,40	87,45	87,455	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,61	121,61	121,60	121,63	121,60	121,62	121,6275	121,62	121,62	121,62
Fol.	172,99	172,91	172,95	172,93	172,90	172,92	172,925	172,92	172,92	172,90
Fr. B.	12,55	12,556	12,5575	12,55625	12,55	12,56	12,5555	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,53	127,5325	127,53	127,53	127,535	127,52	127,53	127,52
Lst.	1749,59	1749,25	1749,50	1749,325	1749 —	1749,51	1749,425	1749,65	1749,55	1749,30
Dm. occ.	157,24	157,21	157,25	157,2075	157,19	157,23	157,215	157,25	157,23	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,175	24,184	24,15	24,18	24,18375	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,81	21,81	21,82	21,82	21,815

Media dei titoli dell'11 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,75
Redimibile 3,50 % 1934	94,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,925

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,899
1 Dollaro canadese	577,96
1 Franco svizzero	144,825
1 Corona danese	90,512
1 Corona norvegese	87,457
1 Corona svedese	121,629
1 Fiorino olandese	172,927
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	127,534
1 Lira sterlina	1749,375
1 Marco germanico	157,211
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,815

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami e per titoli a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica industriale o in chimica (indirizzo inorganico - chimica-fisica) o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni alle quali il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto 1940-43, ovvero della guerra di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, per i mutilati e invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui dmoande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5); e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare, in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesca) per l'esame da sostenere nella prova orale.

La domanda, inoltre, dovrà contenere il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso, autenticata dal notaio, di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito. Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie delle pelli e delle materie concianti. Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa. Dette pubblicazioni dovranno esser presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli. I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o in quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioini in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale sono indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal com-

petente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazionne, i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5, e 4, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

B) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

C) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale dichiarazione dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200;

E) certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

F) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *E*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere

E) e *F*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alla lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) ed *E*) del precedente art. 10, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, coma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale.

Prove scritte:

a) Svolgimento di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti:

1) sali complessi e teoria di Werner;
2) aldeidi e chetoni;
3) carboidrati mono e polisaccaridi;
4) colloidi, suspensoidi, emulsoidi;
5) sostanze proteiche, polipeptidi e aminoacidi;
6) fenoli polivalenti - Ossiacidi e sostanze concianti naturali;
7) alti polimeri;
8) enzimi: fermentazione e putrefazione;

b) Svolgimento di un tema di chimica tecnologica applicata alla concia delle pelli.

Prova pratica:

Prova di analisi quantitativa consistente nella determinazione quantitativa di un miscuglio di due o più elementi, e relazione scritta.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritta e pratica;

b) interrogazione sugli argomenti che costituiscono materia delle prove scritte;

c) interrogazione sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), relativa ad argomento dei quali si occupa la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli;

Art. 15.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrali amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) con firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio*.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova (coeff. 271) e sarà destinato a prestare servizio presso la sede di Napoli o la sezione di Torino.

Il trattamento economico sarà quella spettante alla qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova e in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

Il vincitore che, allo scadere della prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso, oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato, a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 6, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da lire 200)

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione II (Concorsi) Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto
nato a . (provincia di . .)
il (1) . . residente in
chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico direttivo della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) $\frac{\text{di}}{\text{non}}$ aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di voler sostenere la prova orale nella lingua estera di . . .

Il sottoscritto allega i documenti di cui agli uniti elenchi.

. . . . . . addì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . dall'ente . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3258)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, incaricata dell'espletamento dei concorsi speciali per titoli riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, n. 4661, con il quale sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi speciali per le navi-traghetto previsti dall'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304;

Vista la propria deliberazione n. 95/P.2.1.1. in data 5 marzo 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Paloscia dott. Enzo è nominato membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento dei concorsi di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Failla dott. Ettore rinunciante all'incarico per malattia.

Roma, addì 30 aprile 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 10 del 5 marzo 1964, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria, indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, di cui alle tabelle: 1, 1 cl, 3 cl, 4, A II, A III, 1 Avv.

(3965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 2 gennaio 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a diciannove posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 1964, con inizio alle ore 8.

(4040)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Bari bandito con proprio decreto n. 3877 del 9 giugno 1962;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso per ufficiale sanitario di Bari bandito con decreto numero 3877 del 9 giugno 1962:

1. Pirè Ermanno . . . . . . punti 148,93 su 200
2. Salvaggio Leonardo . . . . . » 144 — »
3. Maulucci Mario . . . . . . » 119,40 »
4. Cotugno Domenico . . . . . » 110,79 »

Il medico provinciale: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 3024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Bari, bandito con decreto n. 3877 del 9 giugno 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del posto messo a concorso;

Visto l'art. 37 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pirè Ermanno, nato il 9 giugno 1924, è nominato ufficiale sanitario del comune di Bari.

La nomina è fatta in via di esperimento ai sensi di legge.

Il dott. Pirè Ermanno, pena la decadenza, deve assumere servizio entro il 25 maggio 1964 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il medico provinciale: CARONNA

(4089)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.